

# Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 23 settembre 1953<sup>2</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

#### *Ingresso, primo comma*

visti gli articoli 87, 122 e 123 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

#### *Art. 4a (nuovo)*

Conclusione  
autonoma di  
convenzioni  
internazionali  
da parte del  
Consiglio  
federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali, adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:

- a. prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
- b. sicurezza degli equipaggi;
- c. prevenzione delle avarie;
- d. operazioni di ricerca e salvataggio in caso di naufragio.

<sup>2</sup> Prima di concludere una convenzione internazionale, consulta le cerchie interessate.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2012 7595

<sup>2</sup> RS 747.30

<sup>3</sup> RS 101

